

Polizza INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA E RESPONSABILITÀ CIVILE

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo



Società: Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa

Prodotto: "MULTIRISCHI STUDIO ANDI" - Aggiornamento 10/2020 - Il DIP è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce i danni agli ambulatori/studi dentistici degli Associati A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in caso di incendio e furto e i danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche contenute negli uffici stessi. Assicura inoltre i danni da Responsabilità Civile per i rischi della proprietà e/o conduzione dell'ambulatorio/studio con esclusione di ogni responsabilità civile professionale dell'Associato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** indennizza i danni materiali e diretti ai beni indicati sulla scheda di polizza causati da:
 - ✓ Incendio e rischi accessori;
 - ✓ Fuoriuscita di acqua da rottura tubazioni e spese di ricerca e riparazione del guasto
 - ✓ Fumo a seguito guasto agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato gas e vapori;
 - ✓ Fenomeni elettrici
 - ✓ Eventi atmosferici;
 - ✓ Acqua condotta e rigurgito;
 - ✓ Eventi sociopolitici - atti vandalici o dolosi.
- ✓ **Furto:** indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: furto, realizzato secondo una delle modalità indicate in polizza; rapina ed estorsione.
- ✓ **Responsabilità Civile (RC):** risarcisce l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nei casi di:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi: per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito della proprietà e conduzione dell'ambulatorio/studio odontoiatrico e dei relativi impianti fissi, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica.
- ✓ L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- ✓ **Elettronica:** indennizza i danni materiali e diretti causati a impianti e apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate, installate e pronte per l'uso cui sono destinate, anche da eventi accessori come il Guasto Macchine.

Sono inoltre presenti ulteriori specifiche estensioni per ciascuna copertura sopra riportata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio e Furto e Elettronica** - Non sono assicurati:
 - pellicce, gioielli e preziosi, veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi;
 - i danni in occasione di atti di guerra o di esplosione nucleare o di contaminazioni radioattive;
 - i danni causati o agevolati da dolo dell'assicurato; o causati da terremoti (se non selezionata la Garanzia aggiuntiva "Catastrofali"), eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni.
- ✗ **Incendio:** non sono assicurati/e:
 - per gli Eventi atmosferici, i danni da bagnamento all'interno dell'ufficio non arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture o lesioni provocate al tetto o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni atmosferici indicati in polizza; i pannelli solari (fotovoltaici e termici) se mancano alcune condizioni; subiti da cose mobili trovantis all'esterno dell'ufficio; subiti da fabbricati o tettoie - e quanto in essi contenuto - aperti da uno o più lati od incompleti;
 - nel caso di Acqua condotta e rigurgito, le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato ed impianti ai fini di ricercare e eliminare la fuoriuscita di acqua;
 - nel caso di Eventi sociopolitici - atti vandalici o dolosi, i danni da deturpamento o imbrattamento e i danni conseguenti a furto e rapina;
 - per i Fenomeni elettrici, i danni: agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, alle lampadine elettriche.
- ✗ **Furto** - Non sono assicurati/e le cose contenute all'interno di locali che costituiscono l'ambulatorio / studio / ufficio dell'assicurato e che:
 - non abbiano le caratteristiche costruttive adeguate descritte in polizza;
 - le aperture da dove si sono introdotti i ladri non siano protette da mezzi di chiusura indicati in polizza o, se queste ultime siano esistenti, non risultino però operanti al momento del sinistro.
- ✗ **RC verso Terzi** - Non sono considerati terzi:
 - Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi parente o affine con lui convivente;
 - Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - Le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✗ **Elettronica** - Sono esclusi:
 - ✗ tubi o valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce
 - ✗ derivanti dalle garanzie previste alle Sez. I e II

Per tutte le Sezioni di polizza sono esclusi danni derivanti da pandemia.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Per ogni garanzia, nella scheda di polizza, o nel "Prospetto Limiti di Indennizzo - Franchigie e Scoperti", sono indicati i limiti, gli scoperti, le franchigie e i massimali.
- ! Sono inoltre presenti limitazioni ed esclusioni specifiche anche per:
- ! singole garanzie e/o estensioni di garanzia e/o Garanzie Accessorie indicate in polizza
- ! Tipologie di beni e/o eventi assicurati.

Principali esclusioni

Incendio - Sono esclusi i danni:

- ! Da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! Da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quanto previsto in relazione alla garanzia fenomeni elettrici;
- ! Indiretti, fatta eccezione per quanto esplicitamente ricompreso in polizza;
- ! Causati da sviluppo di fumi, gas o vapori, a meno che non si siano sviluppati a seguito di eventi risarcibili in base alla presente polizza che abbiano direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- ! Inerenti al costo delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri e, in genere, di qualsiasi supporto contenente dati.

Furto - Sono esclusi i danni:

- ! Da furto avvenuto quando per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura espressamente indicati in polizza;
- ! Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! Indiretti;
- ! Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, oppure per più di 15 giorni per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro.

Responsabilità Civile verso Terzi - Sono esclusi i danni:

- ! Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! Da furto; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che comunque non abbia compiuto 16 anni;
- ! Alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! Alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ! Inerenti all'attività professionale o commerciale esercitata, sempre comunque esclusi i danni derivanti da responsabilità di tipo medico e/o sanitario;
- ! Derivanti da Interruzioni o sospensioni parziali o totali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione sessuale o religiosa;
- ! Derivanti da abuso di alcool e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! Da fuoriuscita di acqua condotta e spargimento di acqua dovuti a mancata o intempestiva manutenzione;
- ! Verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi, nonché i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ! Provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- ! Derivanti dalle attività previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ! Alla salute, causati da tabacco, nonché da qualsiasi altro danno provocato, direttamente o indirettamente da funghi, batteri, organismi geneticamente modificati e campi elettromagnetici;
- ! A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software e programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- ! Di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- ! Causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i danni da interruzione di esercizio.

Elettronica - Sono esclusi i danni:

- ! Di corrosione, ossidazione, deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente dagli agenti atmosferici;
- ! Causati da vapori d'acqua o acidi propri degli enti assicurati o connessi all'attività dell'assicurato;
- ! Per cui deve rispondere per legge o per contratto il fornitore, il costruttore, o il locatore degli enti assicurati;
- ! Meccanici (nel caso non rientrino nella garanzia di cui all'Art. 37.bis Guasti Macchine) ed elettrici, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- ! Verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio, salvo che non siano connessi a operazioni di pulizia, manutenzione e revisione eseguiti nell'ambito del luogo d'installazione;
- ! Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ! Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ! Causati da terremoti, maremoti, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- ! Direttamente o indirettamente connessi a qualsiasi tipo di virus informatico (cosiddetta clausola "cyber exclusion");
- ! Di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- L'assicurazione **Incendio** e Furto ed Elettronica valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi** vale per i danni che avvengano in tutti i paesi della Comunità Economica Europea, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'esistenza e la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza va comunicata alla Compagnia. Ogni aggravamento o diminuzione del rischio va comunicato per iscritto alla Compagnia.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione.
- Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro



Quando e come devo pagare?

Il premio o le rate di premio devono essere versati alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio deve inoltre avvenire con una delle seguenti modalità:

- Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. L'Assicurato ha la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per la durata di un anno, e così successivamente.
- Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Solo nel caso di recesso da parte della Società, se il Contraente o l'Assicurato abbiano in essere con Cattolica anche altra polizza a copertura del rischio professionale (mediante altra Convenzione sempre con A.N.D.I.), la Società potrà recedere dal presente contratto solo dopo minimo 3 (tre) sinistri denunciati su questa polizza ("Multirischi Studio A.N.D.I.") durante l'arco temporale di 2 (due) annualità; si precisa che:
 - l'avvenuta sostituzione di una polizza non comporterà azzeramento dell'arco temporale appena definito;
 - la polizza professionale del Contraente/Assicurato si ritiene valida se, al momento di tutti i sinistri, risulta attiva (ossia il premio per il periodo in corso è stato regolarmente incassato e la copertura risulta conseguentemente attivata).